


VADEMECUM RIFIUTI

MICRO-PICCOLE-MEDIE
IMPRESE



2
0
2
4

Progetto Tusciarecycling



indice contenuti

- La legge che disciplina i Rifiuti
- “Produttore di rifiuti” e le responsabilità
- Oneri e Divieti del Produttore
- Cos'è il Rifiuto
- Definizione di Gestione e Raccolta Rifiuti
- Compiti del Produttore
- Classificazione generale dei rifiuti
- L'Applicazione della TARI

La Legge che disciplina i **Rifiuti**

La disciplina “generale” dei rifiuti è (attualmente) contenuta nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- titolo I, sulla gestione dei rifiuti in generale;
- titolo II, sulla gestione degli imballaggi;
- titolo III, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti;
- titolo III-bis, sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
- titolo IV, sul sistema sanzionatorio e disposizioni finali. e nei relativi allegati.

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

- D.lgs. 205 del 2010 (in vigore dal 25/12/2010) recepisce la direttiva europea 2008/98/CE, introduce la tracciabilità telematica dei rifiuti.
- Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (Nuovo elenco europeo dei rifiuti).
- Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue (Caratteristiche di pericolo rifiuti / Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce).
- Legge 221 del 8/12/2015 Misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali in vigore dal 2 febbraio 2016 .
- La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'art. 194-bis semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri (tracciabilità dei rifiuti).
- La Legge 12 del 11 febbraio 2019 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS)
- Oltre a dare indicazioni che, fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, i soggetti di cui agli art. 188- bis e 188-ter del D.lgs. 152/2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti attraverso la tenuta di registri e formulari e la presentazione del MUD secondo quanto previsto dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, con le relative sanzioni.





“Produttore di rifiuti” e le responsabilità

Definizione di Produttore

Per Produttore di rifiuti si deve far riferimento alla dicitura contenuta nell' Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015, che indica:

E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). La definizione giuridica di produttore di rifiuti è stata modificata estendendola al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti. Dalla nuova definizione, i soggetti ai quali riferire la definizione di “produttore iniziale di rifiuti” sono:

- il soggetto la cui attività produce rifiuti (cioè l'esecutore materiale dei lavori che danno origine alla produzione dei rifiuti stessi);
- il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

La Responsabilità

La responsabilità del produttore di rifiuti è definita in due diversi articoli:

Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti:

- a un raccoglitore autorizzato o
- ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei
- precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Art. 188, comma 2 D.lgs. 152/2006

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
- raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori
- a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

ONERI e DIVIETI Produttore

Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- Iscritto all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- Autorizzato per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA (art. 188 D.lgs. 152/06)**.

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (chi fa che cosa).



ONERI E DIVIETI

Se il produttore di rifiuti speciali consegna i propri rifiuti a un soggetto non autorizzato alla gestione (recupero o smaltimento) può essere sanzionato perché concorre al reato di gestione illecita del rifiuto. Confermato più volte dalla Corte di Cassazione.

L'ente produttore del rifiuto ha di fatto il:

- a) Divieto di abbandono
- b) Divieto di vendita o cessione di rifiuti (a soggetti non autorizzati) (es pallets o pneumatici fuori uso).
- c) Divieto di trasporto dei propri rifiuti dal luogo di produzione in assenza di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (es. trasporto di batterie esauste da una sede all'altra della stessa Impresa o Ente)





Cos'è il Rifiuto

Legge

La definizione del rifiuto è contenuta nell' Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010, dove è anche contenuta la definizione di Rifiuto pericoloso (comma 1 lettera b).

Per rifiuto quindi, si intende una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Mentre per "Rifiuto pericoloso", si intende un qualunque rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto. Non sono definibili rifiuti, sempre secondo la legge i prodotti di recupero, i sottoprodotti, le terre e le rocce da scavo che rispettano determinate condizioni.

Il concetto di "Disfarsi" ed il recupero

La distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è tutta legata al concetto di "disfarsi", la qual cosa, mentre nella maggioranza dei casi non presenta serie difficoltà e reali incertezze, può risultare un criterio distintivo di non facile ed univoca applicazione nelle "ipotesi di confine" costituite da residui e scarti, per lo più di lavorazione, reimpiegati come materie prime in altri processi produttivi. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Rifiuti Esclusi

Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina generale sui rifiuti in particolare i seguenti rifiuti:

- le emissioni in atmosfera;
- le acque di scarico, intese come scarichi idrici, mentre restano inclusi nel campo di applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 i rifiuti liquidi non scaricati direttamente in corpi idrici o in fognatura, ma "cisternati" per essere trasferiti tramite veicoli ad impianti di trattamento;
- i sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento CE 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento o alla discarica o al recupero in impianti di produzione di biogas o di compost.
- i rifiuti radioattivi e gli esplosivi in disuso;
- i rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle cave ed i rifiuti agricoli e zootecnici riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura e per la produzione di energia da biomassa;
- il terreno non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione riutilizzato nello stesso sito; le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi.

Definizione di Gestione e Raccolta



La Gestione del rifiuto

Con il termine **Gestione**, si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (mod. dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014).

La Raccolta del rifiuto

Con il termine **Raccolta**, si intende il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (mod. dall'art. 11, comma 16- bis, legge n. 125 del 2015).

Trattamento, Recupero e Smaltimento

Si parla di **Trattamento** per quanto riguarda una qualsiasi operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento. Quando invece si parla di **Recupero**, si deve intendere una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero (da R1 a R13). Lo **Smaltimento** invece, è inteso come qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento (da D1 a D15).

Compiti del Produttore



Classificazione e Codifica

Il Produttore è obbligato a classificare i propri rifiuti, distinguendo l'Origine e la pericolosità, utilizzando inoltre l'Elenco Europeo dei Rifiuti (Codice EER) per assegnare un codice a sei cifre che identifica il rifiuto in base alla sua origine e caratteristiche specifiche



Detenzione e Smaltimento

Il Produttore è obbligato a detenere i rifiuti nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo (salvo autorizzazione) e provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento appena possibile. Durante il periodo di detenzione, i Rifiuti devono essere conservati in appositi contenitori o aree di stoccaggio temporaneo, assicurandosi che siano omogenei e correttamente etichettati. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, questi devono essere stoccati in ambienti adeguati per evitare contaminazioni o danni ambientali.



Consensa e Comunicazione

Il Produttore deve provvedere a consegnare i rifiuti a soggetti abilitati, tramite trasportatori abilitati (salvo provvedere direttamente al trasporto avendone preventivamente ottenuto l'abilitazione). Inoltre, sempre il produttore deve osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi al formulario di identificazione per il trasporto, al registro di carico e scarico, alla presentazione della comunicazione annuale (MUD).

Classificazione Generale dei Rifiuti

I rifiuti si dividono principalmente in due categorie in base all'origine e alle caratteristiche di pericolosità:

Categorie per origine



Rifiuti Urbani: Sono i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da aree residenziali e commerciali. Includono carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti come materassi e mobili

Rifiuti Speciali: Sono i rifiuti prodotti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura, pesca, costruzione, demolizione, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali e di servizio, nonché rifiuti derivanti da attività sanitarie e veicoli fuori uso

Categorie per Pericolosità



- **Rifiuti Pericolosi:** Sono rifiuti che presentano proprietà tossiche, infiammabili, corrosive o reattive, come ad esempio i rifiuti chimici e quelli derivanti da attività industriali che contengono sostanze pericolose.
- **Rifiuti Non Pericolosi:** Sono rifiuti che non presentano proprietà pericolose e possono essere gestiti con procedure meno restrittive rispetto ai rifiuti pericolosi



I Rifiuti Urbani

La nuova classificazione

Sono "urbani", dal 1° gennaio 2021:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Allegato L -quater		
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)		
Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rifiuti urbani e Rifiuti Speciali



Allegato L -quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banche di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati
28. Banche di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

I Rifiuti Speciali

Sono "speciali", dal 1° gennaio 2021:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter); i) i veicoli fuori uso.



Rifiuti urbani e Rifiuti Speciali

I Cambiamenti nella normativa

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2021?

- È soppressa la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani: non ci sono più rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità (e sulla base di criteri statali), con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto.
- È stata soppressa la lett. e) dell'art. 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare i criteri per l'assimilazione;
- È stata soppressa la lett. b) dell'art. 198, comma 2, che prevedeva l'individuazione nei regolamenti comunali dei rifiuti assimilati.

Circolare Ministero della Transizione ecologica 37259/2021

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che

Le attività industriali producono :

- rifiuti speciali dalle superfici dove avviene la lavorazione industriale (superfici identificate con categoria 20 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti speciali dalle superfici adibite a magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti (superfici identificate con categoria 3 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti urbani dalle superfici adibite a :
 - mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato L-quinquies

Le attività artigianali producono

- rifiuti speciali dalle superfici dove avviene la lavorazione artigianale (superfici identificate con categoria 21 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti speciali dalle superfici adibite a magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti (superfici identificate con categoria 3 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- rifiuti urbani dalle superfici adibite a :
 - mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
 - altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato L-quinquies

L'Applicazione della TARI

Chi NON è soggetto a TARI



La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che le attività industriali ed artigianali non sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile per le aree dove si producono rifiuti speciali e cioè per:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale o artigianale (superfici identificate con categoria 20 o 21 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- le superfici adibite a magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, se connesse a superfici di lavorazione industriale o artigianale (superfici identificate con categoria 3 nelle fatture del gestore – DPR 158/99).

Chi è soggetto a TARI



La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che le attività industriali ed artigianali sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile per le aree dove si producono rifiuti urbani e cioè per le superfici adibite a

- mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)
- altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato L-quinquies



L'Applicazione della TARI

Esenzione da quota variabile TARI per rifiuti urbani avviati al recupero

La circolare del Ministero della Transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 ha chiarito che i rifiuti urbani prodotti dalle superfici adibite a mense (superfici identificate con categoria 23 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)

uffici (superfici identificate con categoria 11 nelle fatture del gestore – DPR 158/99)

altre superfici con destinazione d'uso simile a quelle identificate in allegato L-quinquies

possono essere conferiti per il recupero al di fuori del servizio pubblico ad un soggetto privato (art. 198, comma 2-bis del d.lgs. 152/2006), purchè sia inviato al gestore entro il 31 maggio (art. 30, comma 5, del d.l. n. 41/2021 - comunicazione della scelta di non avvalersi del servizio pubblico - attestazione di avvio a recupero rilasciata dal soggetto che lo effettua). L'esenzione si applica dall'anno successivo a quello della comunicazione. La scelta di conferire al recupero ha una durata di cinque anni (articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006)



Progetto Tusciarecycling

Il Progetto Tusciarecycling è un progetto finanziato dalla Camera di Commercio Rieti- Viterbo e la Camera di Commercio di Roma attraverso il Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio 2023- CUP J38C23000530003

Informazioni e Contatti

 0761 252115

 www.confcooperativelazionord.it

 Strada Poggino n.76, Viterbo (VT) 01100

